


ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Prof. **ALCESTE SANTUARI** (Ph.D. Law – Cantab)

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia

Banca Mondiale

[alceste.santuari@unibo.it](mailto:alceste.santuari@unibo.it)




**GLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI COME STRUMENTO DI GOVERNANCE  
INTEGRATA PER UN NUOVO BENESSERE TERRITORIALE**

UNIVERSITÀ DI PADOVA  
30 MAGGIO 2025 – AULA NIEVO

---


# **Gli ATS: modelli organizzativi e rapporti con le organizzazioni socialmente responsabili.**



# L.R. VENETO 4 APRILE 2024, N. 9

## INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. I principi
2. Integrazione socio-sanitaria (storia della Regione)
3. Ruolo e funzioni degli ATS e degli enti locali
4. Ruolo degli ETS
5. Coinvolgimento delle società benefit
6. Brevi riflessioni conclusive




# L.R. VENETO 4 APRILE 2024, N. 9

## FINALITA' E PRINCIPI

l.r. in ossequio della l. 328/2000

I principi:


- a) universalità ed equità di accesso ai servizi;
- b) omogeneità, efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;
- c) responsabilità e adeguatezza dei soggetti attori;
- d) copertura finanziaria, economica, patrimoniale e di servizi;
- e) pubblicità, trasparenza e accountability;
- f) **generatività e innovazione: rappresentano le leve su cui costruire, in particolare, rapporti collaborativi con gli ETS e le altre organizzazioni socialmente responsabili, che operano nel comparto dei servizi sociali.**



## L.R. VENETO 4 APRILE 2024, N. 9 FINALITA' E PRINCIPI

la funzione socio-assistenziale é esercitata nelle  
forme disciplinate dal TUEL (Testo unico sugli enti locali)


ATS: «cornice» entro la quale esercitare le  
forme di gestione associata della funzione socio-  
assistenziale



## L.R. VENETO 4 APRILE 2024, N. 9 INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Art. 1, comma 3:

«Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 si realizza attraverso la costruzione di processi partecipati e l'integrazione con gli interventi e servizi sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi, culturali, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, della mobilità, dell'energia, dell'ambiente, della giustizia e comunque con tutte le materie attinenti alle politiche di welfare per garantire una pianificazione e programmazione più rispondenti al contesto territoriale, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, di seguito LEPS.»



## Dimensione organizzativa necessaria

Funzioni strategiche di:

Pianificazione


Programmazione

Progettazione

Gestione

Valutazione

del sistema locale dei servizi sociali



# LA GESTIONE ASSOCIATA


Assicura i LEP, «tenendo conto delle esigenze dell'integrazione socio-sanitaria»

Personalità giuridica di diritto pubblico: brevi riflessioni sulla scelta

Consorzi / aziende speciali (compatibilità con l'art. 14, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 201/2022)


Comuni capoluogo di provincia: convenzione (analisi costi / benefici)

# RESPONSABILITA' PUBBLICHE CONDIVISE. CON CHI?



ETS: art. 1 CTS : Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, ....»

- formazioni sociali
- Comunità
- parti sociali
- società benefit e imprese socialmente responsabili
- altri soggetti del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, i quali sono chiamati e invitati, in particolare, a partecipare alla pianificazione degli interventi di welfare territoriale (art. 7, commi 1 e 2).




# GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E I RAPPORTI GIURIDICI CON GLI ETS

**Piano di Zona:** riconosciuto quale “strumento fondamentale” della programmazione territoriale.

La legge assicura la partecipazione degli ETS, “anche attraverso i procedimenti di co-programmazione e co-progettazione” (art. 13, comma 4).

Si tratta di una previsione che ha il merito di cristallizzare in norma regionale quanto già invalso in alcuni territori.

Si tratta della possibilità per le pubbliche amministrazioni di avviare percorsi di co-programmazione su specifici temi, che poi possono essere ricondotti in unità e coerenza nell’ambito del Piano di Zona.




## **art. 55, CTS: GLI ISTITUTI DELLA CO-AMMINISTRAZIONE**

**Co-programmazione**

**Co-progettazione (accreditamento sociale)**

**Convenzionamento**

**Concessione di beni pubblici**




# STRUMENTI DELLA CO-AMMINISTRAZIONE

Marginalizzazione  Stabilizzazione


Loro utilizzo = soluzione ordinaria e non più eccezionale (derogatoria)

Es. d.m. n. 77/2022 - art. 18, d.lgs. n. 201/2022 – commi 159-171 (spec. 162) art. 1, l. 30.12.2021, n. 234 – art. 25, d. lgs. 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane) – art. 28, d. lgs. n. 62/2024 (riforma disabilità)




## L'IMPORTANZA DELLE RETI, REGIONALE E TERRITORIALI

Nell'ottica di favorire, potenziare e promuovere azioni integrate e coordinate, la legge prevede l'istituzione della Rete regionale per la gestione associata e l'inclusione sociale, declinata a livello locale nella Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale, alla quale, tra gli altri, partecipano anche gli organismi rappresentativi del Terzo settore. Lo scopo delle Reti in parola è quello di promuovere appunto la condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo nonché il monitoraggio e la valutazione a livello territoriale in materia di politiche sociali.



## I RAPPORTI CON GLI ETS


In questo modo, è possibile dare stabilità e continuità anche ai processi di co-programmazione a livello territoriale, che potranno essere dunque “alimentati” da confronti e valutazioni in itinere, che potranno contribuire a rendere anche i procedimenti di co-progettazione maggiormente aderenti ai fabbisogni e alle priorità individuate.



# I RAPPORTI CON LE SOCIETÀ BENEFIT

La Regione del Veneto, con la legge regionale 16 aprile 2024, n. 10, prevede specifici sostegni ed interventi a favore dei progetti a beneficio comune. (Sulla dimensione delle società benefit in Italia, si veda la recente ricerca nazionale curata da Nativa). L'art. 2, comma 1, lett. c) della legge in parola definisce “beneficio comune” il “perseguimento di uno o più effettivi positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”, così come disciplinati dalla normativa in materia di società benefit (SB) (art. 1, comma 376, legge 28 dicembre 2015, n. 208). La successiva lett. d) definisce, invece i “progetti a beneficio comune” “il progetto, l'iniziativa ovvero ogni altra attività avente finalità di beneficio comune, realizzati o da realizzarsi sul territorio regionale, proposta o gestita o partecipata:

- 1) Dalla Regione;
- 2) Da uno o più enti locali;
- 3) Dalla Regione o da uno o più enti locali, in convenzione, intesa, protocollo o ogni altra forma di accordo con soggetti, pubblici o privati, anche avviati su iniziativa di questi ultimi”.



## QUALCHE BREVE RIFLESSIONE CONCLUSIVA

Ancora una volta, emerge con chiarezza il ruolo “effettivo” degli ETS nei processi di pianificazione e realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, unitamente ad un ridisegno istituzionale delle funzioni e competenze degli enti locali e delle aziende sanitarie, chiamati, congiuntamente, a favorire il coinvolgimento dei soggetti non lucrativi, ma anche degli altri soggetti giuridici vocati a realizzare attività e impatti sociali.

Agli ETS, tuttavia, occorre aggiungere (ora) le S.B.